

COMMISSIONE VII

DIFESA

IV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Scuole allievi operai delle Forze armate. (572);	
GUADALUPI ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa. (183)	73
PRESIDENTE 73, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86	
GUADALUPI	73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 87
DE MEO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87
D'IPPOLITO	74, 75, 76, 81, 82, 84
ARENELLA	80
ABELLI	85, 87

La seduta comincia alle 17,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Scuola allievi operai delle Forze armate (572); e della proposta di legge Guadalupi ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della Difesa. (183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scuole allievi operai delle Forze armate ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si parlò nella seduta precedente anche della proposta di legge degli onorevoli Guadalupi, Ghislandi, Lenoci, Landi, Lezzi e Venturini, proposta che avrebbe dovuto essere abbinata al disegno di legge in discussione sin dall'inizio. Purtroppo, nella distribuzione del lavoro in queste settimane così intense per la discussione dei bilanci, la proposta è stata svolta soltanto ieri in Assemblea e ci è stata assegnata oggi in sede legislativa.

Noi prendiamo atto di ciò e poiché la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Guadalupi ed altri verte su materia identica a quella del disegno di legge, consideriamo ufficialmente abbinato l'esame del disegno e della proposta di legge ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento. Anche per la proposta di legge sarà Relatore l'onorevole Leone Raffaele.

Chiedo al presentatore della proposta di legge, onorevole Guadalupi, se ha qualche dichiarazione da fare.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, la ringrazio. Non ho nulla da aggiungere al mio intervento in sede di discussione generale del disegno di legge. D'altra parte avevo stralciato parte della proposta di legge presentandola sotto forma di emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Relatore, ha qualche osservazione?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 572 che è più am-

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1963

prio e completo della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Guadalupi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 183.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate.

Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali.

Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei premettere che nell'esame degli emendamenti mi riprometto di dare su ognuno di essi il mio giudizio; ma essendo parte degli emendamenti di mia proposta, vorrei che su questi si esprimesse il rappresentante del Governo, specialmente per quanto riguarda l'articolo 8.

Per quanto riguarda specificamente l'articolo 1, cui non è stato presentato alcun emendamento, debbo dire che mi pare assai positivo l'intero articolo, così come sono positive le finalità e l'impostazione che esso esprime.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Con decreto del Ministro per la difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. A questo articolo avevo proposto un emendamento aggiuntivo, di cui dirò subito, ed avevo pregato l'onorevole collega Guadalupi di ritirare il suo

emendamento, tendente ad indicare dettagliatamente le condizioni di ammissione degli allievi, perché, secondo l'impostazione che viene ora data negli istituti professionali — e questo è un pubblico istituto professionale — mi pareva poco opportuno indicare come titolo di ammissione la scuola elementare, perché, essendo divenuta d'obbligo la scuola secondaria di primo grado, sarebbe, invece, opportuno lasciare alla facoltà del Ministro, date le esigenze dei tempi, di vedere se sia sufficiente il titolo di istruzione elementare o se occorra il titolo della istruzione secondaria di primo grado.

L'emendamento da me proposto al secondo comma sarebbe il seguente: aggiungere dopo le parole: « la durata dei corsi », le parole: « le prove d'esame ».

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo quello che avevo detto nella precedente seduta, concordo con questo emendamento del Relatore.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, non insisto, attese le ragioni espresse dal Relatore, che in gran parte condivido. Vorrei per altro che il Ministro della difesa, in sede di regolamentazione, provvedesse, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con quello del lavoro.

Faccio presente che il riferimento al titolo di istruzione elementare dipende dal fatto che la mia proposta mutua altra proposta della precedente legislatura presentata quando non era ancora stata istituita la scuola secondaria di primo grado obbligatoria.

D'IPPOLITO. Mi sembra che bene ha fatto l'onorevole Guadalupi a ritirare l'emendamento; credo anch'io giusto che intervenga il concerto con il Ministro della pubblica istruzione per i programmi dei corsi.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Questo provvedimento, come ogni provvedimento che riguardi i corsi, fatta eccezione per quelli del Ministero del lavoro, è necessariamente studiato e predisposto di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; pertanto vi sarà anche un accordo particolare con il Ministero della pubblica istruzione.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ogni decretazione del Ministro della difesa non può essere in contrasto con le norme di carattere generale fissate dal Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento Leone.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1963

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Con decreto del Ministro per la difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi ».

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Proprio per le preoccupazioni che vennero espresse in Commissione, mi permetterei di suggerire un emendamento che precisi ulteriormente la situazione per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mentre sono dolente di dover esprimere il mio parere contrario alla menzione dell'assicurazione I.N.P.S. Distinguo. Aggiungerei, quindi, ed ho indicato già l'emendamento, il seguente periodo: « A coloro che non abbiano già diritto ad assistenza sanitaria sono estese le norme relative all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S. e previste a favore dei dipendenti statali ».

Per quanto riguarda le assicurazioni dell'I.N.P.S., noi abbiamo studiato il problema sotto tutti gli aspetti. E perché mi permetto di essere contrario a questa indicazione esplicita? Perché per sé il contributo dell'I.N.P.S. indica il vero e proprio contratto di lavoro che qui non può essere previsto perché allora bisognerebbe che lo dicessimo nella legge nel senso che appena entrato nella scuola, l'allievo sarebbe assunto dallo Stato. E non credo sia possibile arrivare a questa concezione da parte di nessuno. Ho anche esaminato il parallelo con gli altri civili che frequentano corsi attraverso i quali si possa poi passare negli organici dello Stato. Durante la loro permanenza fuori organico, neppure gli insegnanti — prima di un provvedimento specifico che portava il mio nome e che fu approvato nel 1960 — avevano la previdenza I.N.P.S. sebbene avessero già un esplicito contratto di lavoro anche se soltanto annuale. Mi riferisco agli stabilizzati. Ora mi pare veramente eccessivo considerare questi allievi come entrati con con-

tratto definitivo di lavoro fin dal primo giorno di entrata nei corsi.

Pertanto pregherei il collega D'Ippolito di non insistere nel suo emendamento, tanto più che hanno tutte le previdenze e sarebbero privi soltanto di questa.

D'IPPOLITO. Accetto l'invito del collega Leone e pertanto non insisto nel mio emendamento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. In sostanza, quindi, il mio emendamento va così formulato: aggiungere all'articolo 3, dopo le parole: « malattie professionali », un secondo comma del seguente tenore: « A coloro che non abbiano già diritto ad assistenza sanitaria sono estese le norme relative all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S., previste a favore dei dipendenti statali ».

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda anche con questo emendamento del Relatore, e, ad ulteriore chiarimento, desidera aggiungere che si è adeguato alle norme che regolano le scuole professionali, in cui si esclude nella maniera più assoluta qualsiasi tipo di assistenza che implicherebbe un rapporto di impiego, che anche noi, qui, escludiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo Leone.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A coloro che non abbiano già diritto ad assistenza sanitaria sono estese le norme relative all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S., previste a favore dei dipendenti statali ».

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2 è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere.

Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nella emigrazione.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1963

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate:

- corsi triennali:
 - lire 200 per il primo anno;
 - lire 300 per il secondo anno;
 - lire 400 per il terzo anno;
- corsi biennali:
 - lire 200 per il primo anno;
 - lire 300 per il secondo anno;
- corsi annuali: lire 200.

Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento o officina e per ciascuno di essi è corrisposto alla mensa un contributo di ammontare uguale a quello corrisposto per gli operai.

Comunico che l'onorevole Leone Raffaele, Relatore, propone una nuova formulazione dell'articolo 5, in cui sono sistemati gli emendamenti da lui già preannunciati e sui quali si è registrata la convergenza di tutte le parti.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di illustrare l'articolo del quale darò successivamente lettura.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il mio emendamento al primo comma prevede un radicale mutamento della misura del contributo di frequenza agli allievi operai, che verrebbe così determinato:

- « Corsi triennali :
 - lire 400 per il primo anno;
 - lire 500 per il secondo anno;
 - lire 600 per il terzo anno;
- corsi biennali:
 - lire 400 per il primo anno;
 - lire 500 per il secondo anno;
- corsi annuali: lire 400 ».

Se ben ricordo, il collega D'Ippolito ha ritirato il suo emendamento che era unificativo di tutti i contributi sulla base di lire 600 giornaliere; e lo ringrazio per questa sua decisione che evita la creazione di ulteriori difficoltà all'*iter* del provvedimento.

D'IPPOLITO. È questo il motivo principale che mi ha spinto a ritirarlo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Inoltre all'articolo 5 ho aggiunto un comma, relativo al trattamento degli allievi nel periodo estivo, col quale propongo che durante la chiusura estiva dei corsi, per il periodo di un mese,

agli allievi promossi nella prima sessione sia corrisposto un premio di importo pari al contributo di cui al comma precedente.

Data la finalità migliorativa dell'emendamento, mi permetto di insistere sulla sua approvazione, e conseguente modifica dell'articolo 5.

Un ultimo comma aggiuntivo, riguarda infine gli allievi ammessi a partecipare alla mensa e specifica che il contributo di frequenza e il contributo di mensa non escludono al genitore a carico dell'allievo operaio il diritto alle quote di aggiunte di famiglia e gli assegni familiari previsti dalle norme in vigore. Anche su questo punto mi sono intrattenuto nella passata seduta e non ritengo siano necessarie ulteriori spiegazioni.

GUADALUPI. Vorrei chiedere al Relatore in base a quali criteri egli ha ritenuto opportuno emendare sia la proposta del Governo che quella nostra aumentando la cifra del contributo di frequenza per i singoli scatti. Ha egli tenuto conto soltanto delle possibilità di bilancio o si è riferito anche ad altri fattori?

A me parrebbe — e in questo mi ero uniformato ad una richiesta delle organizzazioni sindacali — che non possa farsi una distinzione come entità, e neanche come qualità, ad una corresponsione che ha un criterio *sui generis* ed è al di sotto della paga normale dei cantieri di lavoro: una specie di contributo di carattere eccezionale, di incoraggiamento, di spinta a questi giovani a far meglio nell'ambito dell'organizzazione militare, degli stabilimenti nei quali si recano a prestare la loro opera. Evidentemente il Relatore ha seguito un altro criterio, e su questo gli sarei grato di qualche chiarimento.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Due sono le ragioni che mi hanno suggerito di non accettare né l'uniformità della cifra né la troppo bassa misura della cifra stessa. Non l'uniformità, perché essendo questo un provvedimento di struttura, non soltanto di natura scolastica, ho considerato anche il fenomeno della spesa per ogni alunno che si verifica presso tutti gli ordini di scuole nello Stato italiano. Non v'è in nessuna scuola la stessa misura di spesa da parte della comunità nazionale, ma la spesa stessa differisce secondo la gradualità degli studi. Quindi anche con indici diversi di ascesa per la spesa che lo Stato sopporta per questi corsi, la spesa stessa corrisponde ad un « pre-salario », diverso di anno in anno perché è diverso l'impegno, in una misura adeguata alla spesa di frequenza

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1963

che l'alunno avrebbe dovuto sopportare se essa non fosse sopportata dallo Stato.

Il secondo concetto è questo: è indubbio che altro è chi frequenta il secondo o il terzo anno di corso (ed ha già dato quindi una dimostrazione di voler continuare il corso) altro è chi accede al primo anno. Per questo non sarebbe stato giusto corrispondere agli uni e agli altri la stessa misura di contributo: altrimenti il contributo non costituirebbe un incoraggiamento, ma diverrebbe un assegno *ad personam*.

GUADALUPI. Mi dichiaro soddisfatto delle precisazioni del Relatore, e non insisto.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La risposta data dal Relatore all'onorevole Guadalupi mi esime dal dare ulteriori chiarimenti. Vorrei solamente osservare all'onorevole Guadalupi che in questo caso non si può fare un paragone con i cantieri di lavoro, perché in quelli abbiamo dei cantieri operai, mentre qui siamo nel campo della scuola e siamo superiori, come tali, alle prove di qualificazione. Il Governo è favorevole, perciò, al nuovo testo proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5 nella nuova formulazione quale risulta elaborata dal Relatore:

ART. 5.

Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate:

corsi triennali:

lire 400 per il primo anno;
lire 500 per il secondo anno;
lire 600 per il terzo anno;

corsi biennali:

lire 400 per il primo anno;
lire 500 per il secondo anno;

corsi annuali: lire 400.

Nel periodo estivo di chiusura delle scuole, della durata di un mese all'anno, agli allievi promossi nella prima sessione è corrisposto un premio di importo pari a quello del contributo di cui al comma precedente.

Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento o officina, e per ciascuno di essi è corrisposto alla mensa un contributo di ammontare uguale a quello corrisposto per gli operai.

Il contributo di frequenza ed il contributo di mensa non precludono, al genitore dell'allievo operaio a carico, il diritto alle quote di

aggiunta di famiglia e agli assegni familiari previsti dalle norme in vigore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nella nuova formulazione predisposta dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina.

Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile — compresi i salariati — dipendente dal Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

GUADALUPI. Vorrei presentare un emendamento di forma al secondo comma dell'articolo 6. Alle parole iniziali: « Agli insegnamenti... » si potrebbe più utilmente sostituire: « All'attività didattica... ».

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio notare che la frase « Agli insegnamenti... » non è stata messa a caso, perché essa è comprensiva anche dell'insegnamento pratico al quale sono chiamati gli stessi operai. Il Governo è favorevole alla formulazione originale.

PRESIDENTE. Evidentemente la formulazione: « Agli insegnamenti... » è più specifica. Insiste l'onorevole Guadalupi?

GUADALUPI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nella formulazione originaria.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Al direttore, agli insegnanti, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle scuole allievi operai sono corrisposte, per la durata dei corsi, le seguenti indennità lorde mensili:

direttore, lire 10.000;
insegnanti, lire 6.000;
segretario, lire 4.000;
istruttori teorico-pratici, lire 3.000.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Propongo i seguenti emendamenti: sopprimere l'alinea: « insegnanti, lire 6.000 », ed aggiungere il seguente ultimo comma: « al personale inse-

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1963

gnante civile e militare è corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili ».

Ho già spiegato perché non si stabilisca un compenso fisso.

GUADALUPI. Se questa modifica del sistema tecnico-contabile comporterà un differente trattamento economico per gli insegnanti, propongo che tale modifica sia estesa anche agli istruttori teorico-pratici.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Anche nell'ambito dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione vi sono gli insegnanti tecnico-pratici e quelli teorici; gli istruttori sono invece gli esecutori sotto la guida degli insegnanti ed hanno una funzione collaterale. Una equiparazione tra insegnanti ed istruttori costituirebbe un'abnorme innovazione.

GUADALUPI. Era importante chiarire che la differenza di trattamento economico dipende dalla diversità delle rispettive funzioni.

DE MEO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi dichiaro d'accordo con gli emendamenti presentati. Per coordinare l'emendamento al testo dell'articolo bisognerebbe togliere le parole « agli insegnanti » nel primo comma.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Concordo, onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « agli insegnanti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « insegnanti, lire 6.000 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Comunico che l'articolo 7, rimane, perciò, così formulato:

« Al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle scuole allievi operai sono corrisposte, per la durata dei corsi, le seguenti indennità lorde mensili:

direttore, lire 10.000;
segretario, lire 4.000;
istruttori teorico-pratici, lire 3.000.

Al personale insegnante civile e militare è corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili,

in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo governativo:

In deroga al disposto dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli allievi operai che hanno conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge negli ultimi due anni scolastici, possono, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di ruolo di terza categoria dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino all'80 per cento delle vacanze esistenti nella categoria stessa nel ruolo organico degli operai di ciascuna Forza armata al 30 giugno di ogni anno.

Il numero dei posti da conferire per ciascun mestiere e le sedi di servizio, sono stabilite con determinazione ministeriale da pubblicarsi negli stabilimenti e officine sedi di scuole allievi operai.

Le nomine sono disposte secondo graduatorie compilate per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso e avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti e officine militari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i corsi da non oltre un triennio possono essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza fino a copertura di tutti i posti di operaio di terza categoria che risultino vacanti nel ruolo alla data anzidetta.

LEONE RAFFAELE, Relatore. In seguito all'ultimo dibattito, ho preparato una nuova formulazione dell'articolo 8, del seguente tenore:

« In deroga al disposto dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli allievi che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di seconda categoria nel ruolo degli operai delle Forze armate cui appartiene la scuola di provenienza, fino al

IV LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1963

limite massimo annuale di 300 unità per ogni Forza armata.

L'assunzione ha luogo in uno o più volte nel corso dell'anno per il numero dei posti; le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio sono stabilite con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che danno titolo all'assunzione.

Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza, previo saggio teorico-pratico.

Qualora le vacanze disponibili nella seconda categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato dal primo comma, saranno tenuti scoperti nella quarta categoria e occorrendo nella terza e nella prima tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella seconda categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti e opifici militari che avevano ultimato con profitto i corsi in data non anteriore al 1° giugno 1961, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 600 per l'Esercito e di 800 per la Marina.

L'organico degli operai di seconda categoria dell'Esercito e della Marina è aumentato, rispettivamente, di 1.200 e di 1.500 posti. Di altrettanti posti è, rispettivamente, ridotto l'organico degli operai di terza categoria delle predette Forze armate.

L'eccedenza eventualmente risultante nella terza categoria per effetto delle riduzioni di cui al comma precedente saranno assorbite con le prime vacanze utili ».

Ho tenuto conto nella formulazione di questo emendamento della discussione che si svolse nell'ultima riunione ed ho accolto il desiderio che gli operai, al termine del corso triennale, passino immediatamente nella seconda categoria; evidentemente questo portava ad uno spostamento di organici. Per non aumentare la spesa si riduce l'organico di terza categoria e si aumenta quello di seconda in modo che si ha una specie di compensazione; le vacanze che si determineranno saranno coperte negli anni successivi.

GUADALUPI. A questo punto domando se la riduzione dell'organico degli operai di terza categoria, in applicazione della legge, porterebbe ad una immediata diminuzione o ad una diminuzione da registrarsi nel futuro.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La riduzione da noi creata in questo momento non viene a turbare nessuno di quelli che sono nella terza categoria, ma viene ad aiutare in ragione dell'istituzione del soprannumero.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei fare alcune considerazioni, pregando i colleghi di accettarle per quelle che sono, perché questo provvedimento, che tutti noi, da tempo, stiamo cercando di studiare perché arrivi ad una felice conclusione, una volta approvato dai due rami del Parlamento, possa diventare esecutivo; altrimenti questa fatica, che si è iniziata nell'altra legislatura, non avrebbe alcun valore.

Non possiamo guardare all'articolo 8 astraendoci da tutta la materia della scuola operai, materia che per anni è stata senza alcuna regolamentazione, né qualificazione legislativa, e che oggi, finalmente, stiamo per disciplinare. Finora abbiamo organizzato dei corsi ed assunto degli operai e degli allievi senza alcuna regolamentazione né copertura finanziaria; ora, invece, siamo pervenuti alla conclusione che questi nostri allievi, specialmente quelli della Marina che fanno corsi triennali contrariamente a tutte le aspettative ed alle richieste delle categorie interessate, hanno la sicurezza di entrare tutti — e non solo il 50 per cento di essi — alle dipendenze dell'amministrazione statale. Con la nuova disciplina predisposta arriviamo ad eliminare il concorso, che è previsto dalle norme della legge n. 90, che disciplina l'inquadramento degli operai e dei salariati dello Stato. In questo provvedimento, inoltre, sono contenuti notevoli benefici. Non parlo dell'assistenza sanitaria e della partecipazione alla mensa, che sono benefici scontati nella prassi di tutte le amministrazioni, ma vi è, inoltre, la riduzione del periodo di leva.

Fatta questa premessa di carattere generale, vorrei ricordare che sull'articolo 8 vi fu nella seduta precedente una discussione non ampia, ma sostanziale.

In quale categoria questi allievi, che passano globalmente alle dipendenze dello Stato senza concorso, debbono essere inquadrati? Il disegno di legge governativo li immetteva in terza categoria, e non a caso, perché questa terza categoria rappresenta già un vantaggioso; se escludiamo la quinta categoria, in cui sono inquadrate le donne, si ha che

viene saltata la quarta categoria e gli allievi vengono portati in terza categoria, che non è quella dei manovali; infatti la legge definisce gli operai di terza categoria « operai comuni addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere ».

Pertanto noi diamo un'ottima sistemazione a questi allievi, che dopo tre anni di corso iniziano con responsabilità dal secondo gradino, cioè vengono immessi nella terza categoria, perché è difficile che, conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dall'apposita commissione, alla fine del corso, abbiano acquisito una particolare capacità nella qualifica professionale di mestiere.

Per la seconda categoria la legge parla di « operai addetti a mansioni che richiedano una specifica qualifica professionale di mestiere ». Ripeto che non possiamo presumere che un allievo che abbia conseguito l'attestato di idoneità possa avere questi requisiti, anche se debbo dire che alcuni di questi allievi trattenuti che hanno iniziato il terzo corso sono adibiti a mansioni che vanno al di là della terza categoria.

GUADALUPI. E della prima e della seconda !

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Arriviamo anche a questa osservazione, onorevole Guadalupi, che è esatta. Alcuni sono stati trattenuti al di là della durata del corso per 5 o 6 anni, ma si tratta di una situazione particolare ed eccezionale. Li abbiamo considerati allievi del quarto, quinto e sesto anno solo per giustificare la loro permanenza nelle officine e negli stabilimenti, in caso contrario avremmo dovuto mandarli a casa. Li abbiamo trattenuti e continuati a pagare, anche se non vi era la copertura finanziaria, utilizzandone la capacità e la pratica acquisita dalla fine del corso in poi; alcuni di essi sono stati adibiti a mansioni di secondo altri a mansioni di prima categoria.

In qualunque concorso dello Stato vi sono i ben noti sei mesi di prova, che fanno iniziare la carriera dal primo grado, salvo norme interne particolari.

Ma questa situazione degli allievi trattenuti non è una situazione di essi soltanto, onorevole Guadalupi, è anche una situazione che si riverbera, purtroppo, sugli operai compresi nella terza categoria dal 1952, alcuni dei quali sono adibiti a mansioni di seconda ed anche di prima categoria.

ARENELLA. Non è colpa degli operai.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è colpa degli operai, ma non è

colpa di nessuno, perché gli onorevoli colleghi devono ricordare che la legge n. 90 per quanto riguarda la nostra amministrazione ha inquadrato oltre 55 mila operai, molti dei quali sono stati immessi con larghissima benevolenza, pur non avendo del tutto superato la prova d'arte. Quindi, praticamente, equità vorrebbe che noi inquadrassimo gli allievi operai, gli operai di terza categoria ed alcuni di quarta che, attualmente, vengono impiegati in mansioni di categoria superiore, tutti nella seconda categoria, dato che non possiamo creare uno stato di ingiustizia. Ora, per favorire 800 allievi, non si possono dimenticare gli altri 10 mila operai che da oltre dieci anni, senza poter fare i concorsi, restano in una situazione che è umiliante per le loro capacità e per gli sviluppi di carriera che ognuno di noi ha legittima aspettativa di compiere. L'inquadramento, quindi, non può farsi in una forma astratta, onorevole D'Ippolito, anche per non esagerare nella valutazione del titolo che ha una qualificazione precisa. Non dobbiamo d'altra parte dimenticare che l'inquadramento presuppone che vi sia uno sguardo globale ed una considerazione collettiva. Ed inoltre, onorevole D'Ippolito, noi per inquadrare tutti questi operai — e cioè circa 800 per la Marina e circa 600 per l'Esercito — dobbiamo trovare lo spazio utile. E questo spazio utile non esiste nella situazione attuale; non esiste per la terza categoria, non esiste per la seconda categoria, ed in un modo o nell'altro noi dobbiamo fare degli spostamenti interni, con riduzione di alcune categorie per un correlativo aumento in altre. Ora se noi ci fermiamo alla terza categoria, effettuiamo delle riduzioni, pesanti ovviamente, ma non pesantissime; ma se noi dovessimo decidere di inquadrare gli allievi operai nella seconda categoria, dovremmo ridurre di 1.500 posti per la Marina e di 1.200 posti per l'Esercito l'organico della terza categoria, con un danno incalcolabile per quelli della quarta. Non solo, ma tutti questi spostamenti (cioè di 1.500 e 1.200) non risolvono il problema in eterno: infatti 800 allievi per la Marina e 600 per l'Esercito saranno assorbiti subito — quindi il danno è immediato, non differito, onorevole Guadalupi — ma l'anno venturo come si farà a secondare gli allievi degli altri corsi? Quindi altri posti saranno assorbiti nei tre anni e dovremo creare altre vacanze ed altri soprannumeri, e questi nella maniera più assoluta non potranno essere assorbiti, calcoli alla mano; infatti con dati statistici a nostra disposizione ritengo che non è possibile assorbirli, perché di fronte alla vacanza naturale vi

è un incremento di 300 posti che è di gran lunga superiore a tale vacanza.

Allora, e concludo, un danno indubbiamente v'è, una situazione di emergenza si verifica, ma è molto più limitata per quanto riguarda l'organizzazione con la collocazione nella terza categoria. Inoltre è molto più vicina a giustizia la collocazione nella terza anziché nella seconda categoria, perché così non deludiamo coloro che da molti anni sono in attesa.

Naturalmente vi potrà essere un impegno morale da parte della Commissione e del Governo di modificare non appena possibile la legge n. 90 — che a suo tempo in maniera frettolosa varammo, e purtroppo noi siamo costretti a fare sempre le cose in fretta per risolvere esigenze indilazionabili — e risolvere così questa dolorosa situazione. L'amministrazione dei lavori pubblici assegna una tariffa e quella della difesa una di gran lunga inferiore. Se ad un operaio che sale in una scala nel Ministero dei lavori pubblici — per ipotesi — si dà il 10 per cento, non so perché ad uno che compie la stessa operazione, ma nella nostra amministrazione, dobbiamo dare il 2,50 per cento. Ora soltanto questo provvedimento importa un onere maggiore di due miliardi, per quanto riguarda il settore dell'amministrazione militare. Quindi questi sono motivi per i quali, per forza di cose, dobbiamo arrivare ad una revisione della legge n. 90, ad una revisione degli organici e delle categorie.

E poiché tutte le revisioni di organici e di categorie vanno fatte con la massima cautela per non deludere, pregherei di inquadrare questi allievi nella terza categoria, con l'impegno di accelerare la revisione completa della legge n. 90 (quindi gli organici relativi anche ai civili del Ministero) per potere arrivare ad una sistemazione idonea che non solo permetta l'inquadramento, ma assicuri il flusso per un adeguamento automatico degli altri allievi. Altrimenti noi tra tre anni dovremmo chiudere le scuole perché le 300 unità che dovremmo rendere idonee con gli attestati previsti dalla legge, non troverebbero posto neppure in soprannumero.

Queste sono osservazioni che faccio da un punto di vista esclusivamente amministrativo e non politico.

D'IPPOLITO. Sono costretto a dissentire dalle affermazioni fatte dal Sottosegretario De Meo per una serie di motivi.

Prima questione, nella terza categoria sono inseriti — secondo le normali classificazioni sindacali — dei lavoratori che hanno questa

qualifica: operai comuni o manovali specializzati. Questa è la categoria!

Ora possono essere inseriti in questa categoria gli allievi operai? Dico che non possono essere inseriti, perché questi non soltanto hanno seguito un corso, ma anche perché escono con qualifiche professionali chiaramente definite. Esaminiamo queste qualifiche. L'onorevole Sottosegretario conosce meglio di me la situazione degli allievi operai, i quali, proprio per la qualifica acquisita, non posso essere classificati come operai comuni o manovali.

Sono in condizione, questi lavoratori, di esercitare immediatamente, dal giorno in cui terminano il corso, la loro attività professionale in rapporto ai requisiti richiesti dalla legge? Secondo me, sì; anzi dirò di più: alcuni di essi queste capacità hanno già acquisito al momento in cui si iscrivono al corso, perché sono giovani che in gran parte già provengono da altre scuole a tipo professionale, come si verifica — per esempio — a Taranto. Quindi sono elementi che già si trovano in condizione di prestare la loro opera in un settore specifico: come possiamo, quindi, noi inquadrarli operai di terza categoria, parificandoli ai manovali specializzati come prevedono le tabelle sindacali?

Operai comuni e manovali specializzati percepiscono la stessa paga. Ora, non è possibile fare un raffronto fra questi lavoratori che escono dalle scuole allievi operai e coloro che già si trovano nella terza categoria e che non hanno frequentato scuole di specializzazione e non hanno conseguito alcun titolo di studio professionale per l'appartenenza ad una determinata categoria; condizione che, invece, si è verificata per gli allievi operai.

E, d'altra parte, quali vantaggi immediati trarrebbero coloro che già si trovano nella terza categoria dalla immissione nella stessa categoria degli allievi operai? A meno che non si voglia risolvere, da parte del Governo, anche il problema degli operai che già si trovano nella terza categoria e da anni attendono la promozione; nel qual caso noi ci dichiariamo disposti ad approvare immediatamente qualsiasi provvedimento governativo mirante a sanare la situazione di questi operai.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Qui non si tratta di negligenza del Governo. Ricordo ai colleghi che abbiamo anche delle assunzioni d'obbligo per cui nel solo esercito abbiamo duemila posti coperti che bloccano i concorsi.

D'IPPOLITO. Qui la questione si può risolvere senza ledere gli interessi degli allievi operai. Le estensioni in questa direzione debbono essere fatte tenuto conto del fatto che la mancata assunzione per molti anni dei lavoratori negli stabilimenti militari ha portato ad una notevole elevazione dell'età media, di modo che, pur diminuendo il numero dei lavoratori negli stabilimenti militari, vedremo fortemente accrescersi il numero dei lavoratori che andranno in quiescenza.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non abbiamo potuto far questo, perché ce lo ha impedito la legge n. 90.

D'IPPOLITO. Vorrei ora fare alcune osservazioni al testo dell'articolo 8 presentato dall'onorevole Leone Raffaele.

Anzitutto egli dice, al primo comma, che gli allievi possono a domanda e compatibilmente con le esigenze del servizio, essere nominati, ecc. Ora, io direi, concordando con lo spirito dell'emendamento Guadalupi, che sarebbe meglio la dizione: «...possono essere nominati» secondo una dizione riportata nell'articolo 69 dello stato giuridico degli operai del Ministero della difesa.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo di lasciare la dizione « a domanda ».

D'IPPOLITO. Nello stesso primo periodo dell'articolo si parla di un « limite massimo di 300 unità »; e qui vorrei fare una domanda all'onorevole Sottosegretario: e cioè se con ciò si intende anche specificare che le scuole allievi operai della difesa non supereranno tale cifra come numero di allievi ammessi.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito al totale delle ammissioni ai corsi esiste un limite massimo, concordato col Ministero del tesoro.

D'IPPOLITO. Nel secondo periodo viene fissato un termine utile per la presentazione delle domande. Rilevo che noi dovremmo trovare il modo di consentire di presentare la domanda a tutti coloro che ne hanno il diritto, nel senso di dare tale possibilità anche a coloro — per esempio — che si trovano all'estero e rientrano in patria dopo la scadenza dei termini e che per questo motivo non sono venuti prima a conoscenza dei termini predetti.

Desidero porre un'ultima domanda. Per la Marina si parla di 800 unità; vorrei sapere se tale numero consente di assorbire tutti coloro che hanno terminato il quarto, quinto e sesto corso. Ho qualche perplessità, perché solo Taranto e La Spezia forniscono 600 uni-

tà. Nel dubbio avanzerei la proposta di aumentare il numero delle unità a 900, e ciò non cambierebbe nulla dal punto di vista dell'onere finanziario, perché in realtà entrerebbero soltanto coloro che hanno terminato i corsi.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il numero di 800 unità è stato stabilito in base a calcoli ben precisi e permetterà di far entrare tutti nella Marina.

GUADALUPI. L'emendamento presentato dall'onorevole Leone innova completamente l'articolo 8 del testo governativo e riproduce alcuni punti della nostra proposta di legge. Nel corso delle dichiarazioni che sono state fatte la nostra attenzione è stata richiamata soprattutto da un argomento, cioè se si debba o meno insistere, accettando l'emendamento, perché il passaggio dalla scuola allievi operai al ruolo organico comporti l'inquadramento degli allievi operai nella seconda categoria.

Dal momento che nella relazione del disegno di legge si fa cenno alla legge istitutiva (« Stato giuridico degli operai dello Stato »), vorrei richiamarmi a tale legge e cercare di estrarne elementi di valutazione critica a sostegno di quanti ritengono la tesi del Relatore suscettibile di approvazione.

Secondo l'articolo 2 della legge n. 90, gli operai dello Stato assumono a qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposite tabelle da emanare con decreto del Presidente della Repubblica. Sicché il sistema giuridico è stato solo genericamente definito e richiede un'ulteriore definizione nominalistica in base ai diversi mestieri.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Questa tabella è già esistente.

GUADALUPI. In tal caso il discorso è semplificato; chiedo, infatti, che ci si richiami a tale tabella.

Secondo l'articolo 5 della legge suddetta, la nomina ad operaio si consegue per pubblico concorso, da effettuarsi mediante prova d'arte od esperimento pratico a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie prima e seconda. Questo articolo parla, poi, della categoria seconda e del periodo di prova, che è di 6 mesi, al termine del quale gli operai sono immessi nel ruolo.

È stato ricordato l'articolo 62, riguardante gli operai temporanei giornalieri, che ha richiesto un notevole lavoro da parte del Ministero della difesa.

È richiamabile anche l'articolo 10, relativo all'addestramento professionale. Non dobbiamo preoccuparci di fare una legge che

sodisfi solo esigenze umane e sociali, anche se ciò è fondamentale, ma dobbiamo tener presenti le necessità di ammodernare gli stabilimenti militari dell'esercito e dell'aeronautica.

Ora se io mi riferisco al testo della relazione, lo faccio perché in essa è detto: « In siffatta situazione, e nel quadro della progressiva unificazione degli ordinamenti militari » (richeggia anche in questo disegno di legge la politica economica sulla quale siamo d'accordo) « è apparso opportuno disciplinare *ex novo* la materia con un provvedimento organico ed aggiornato ».

Con l'articolo 1 sono previsti corsi annuali, biennali o triennali e « si consente — dice la relazione — la istituzione di scuole allievi operai presso gli stabilimenti e le officine militari, a seconda del mestiere al quale vengono indirizzati gli allievi ». Anche su questo abbiamo bisogno di lumi non preventivamente, ma posteriormente, come intenderà il ministro della difesa, cui è data delega di stabilire, con decreto, l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le condizioni di ammissione degli allievi.

Ma noi abbiamo bisogno di stabilire qualità e quantità degli allievi operai di cui si abbisogna, altrimenti andiamo a compiere un atto utile e vantaggioso, ma che, dal punto di vista economico, suscita delle perplessità.

Il che non significa che io sia contrario al testo, che, anzi, approvo, perché sono convinto che esso risponde alle necessità; le Forze armate abbisognano del reclutamento di personale particolarmente qualificato — si dice nella relazione — per le lavorazioni degli stabilimenti militari e sembra evidente che tale scopo verrebbe meno ove non fosse prevista la possibilità di immettere direttamente almeno una parte degli allievi nei ruoli delle maestranze. Si aggiunge, d'altra parte, che trattasi di elementi selezionati e forniti di accurata preparazione sui quali l'Amministrazione può fare sicuro affidamento ».

Ora, noi vogliamo attenerci allo spirito oltretutto alla lettera della relazione; in questa osservazione si compendia la nostra tesi.

Vorrei aprire una parentesi, perché potrebbe verificarsi che la frequenza del corso annuale non sia sufficiente per l'acquisizione di un diploma di abilitazione, cui si fa riferimento, che attesti l'idoneità all'esercizio del relativo mestiere, per cui il mestiere potrebbe anche non essere compreso nella seconda categoria per il corso annuale. Noi non possiamo ipotizzare senza avere consapevolezza del concreto fabbisogno degli stabili-

menti militari, per cui, ritornando alla legge, si può trovare il modo di stabilire che gli allievi operai, che abbiano superato regolarmente il corso, non abbiano necessità di fare alcun concorso, previo accertamento delle necessità delle aziende militari, e siano inquadrati nella seconda categoria, che è quella degli operai qualificati.

Non mi ha soddisfatto l'osservazione ed il richiamo fatto dall'onorevole Sottosegretario De Meo, perché la terza categoria comprende per legge gli « operai comuni addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere ».

Si tratta di vedere se gli arsenali militari che sono gli unici, che hanno fatto questi corsi allievi operai, abbiano o meno bisogno di operai, il cui mestiere li qualifichi come « addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere ».

L'allievo ha fatto ingresso nel corso, lo ha seguito disciplinatamente — anche la disciplina è necessaria — e con notevole profitto, tanto da guadagnarsi al termine di esso un attestato di idoneità, ma ciononostante potrà non avere acquisito il tipo di mestiere. Non può qualificarsi operaio di terza categoria un tornitore; si può qualificare, semmai, operaio di terza categoria un battitore.

Noi non possiamo andare oltre la legge già operante, ma solo porre una disciplina che si uniformi comunque all'articolo 5 paragrafo 4 della legge n. 90. Nel singolo allievo operaio la capacità attiva e produttiva può non essere soddisfacente, perché vi è diversità tra mestiere compiuto in periodo di prova e mestiere compiuto in periodo di ordinario lavoro, ma che, comunque, potrebbe essere ritenuto acquisito.

Il periodo di prova è di sei mesi, ma nella particolare situazione, lo si potrebbe limitare:

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il periodo di prova della durata di sei mesi è tassativamente previsto per diventare dipendenti dello Stato da una norma di carattere permanente.

Vorrei dirle, onorevole Guadalupi, che la sua osservazione molto profonda di fare riferimento ai mestieri per arrivare all'inquadramento, purtroppo non ci dà una soluzione globale, perché per il medesimo mestiere vi è l'inquadramento in terza ed in seconda categoria. D'altra parte, se non fosse così, distruggeremmo la gerarchia nella stessa categoria.

Essendo evidente questa scala ascensionale; è molto più evidente inquadrare l'allievo che

esce oggi dalla scuola al primo gradino; però in considerazione del fatto che gli diamo una qualificazione noi già gli facciamo scavalcare un gradino.

D'IPPOLITO. Ma perché non dice che gli diamo il minimo possibile?

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole D'Ippolito devo dichiararle in maniera ufficiale che noi oggi abbiamo inquadrati nella terza categoria operai che già hanno frequentato i corsi delle scuole allievi operai. Come la mettiamo dal punto di vista della giustizia? D'altra parte — e io mi richiamo a quanto detto dall'onorevole Guadalupe — sulla base della legge n. 90, quando parliamo della terza categoria si richiede una specifica qualifica nel mestiere. Nella terza categoria sono previsti, ad esempio, mestieri come quello di aggiustatore tecnico, apparecchiatore telescrivente, carpentiere in ferro, galvanizzatore, lucidista, preparatore di laboratorio, radio montatore, tipografo, ecc., quindi non si tratta di manovali.

GUADALUPI. Leggiamo quelli della seconda categoria!

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono gli stessi, ma si richiede una specifica capacità. Se i nostri colleghi legislatori hanno adottato parole diverse, tra normale e specifico vi è una differenza e non vi è bisogno di chiamare in causa l'onorevole Leone e cioè sta a significare...

GUADALUPI. Lei elude la mia richiesta legittima. Nella legge n. 90 si parla della famosa tabella e si dice che gli operai dello Stato assumono la qualifica in base ai mestieri previsti da tale tabella. Questa è legge dello Stato che noi non possiamo non rispettare. La classificazione presente è fatta sulla base dei mestieri che sono raggruppati nella terza categoria, altri in altre.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ogni anno quando il Ministro emette i decreti per l'ammissione degli allievi stabilisce il numero a seconda delle categorie nelle quali si riscontrano deficienze. Quindi quando noi diciamo che mancano cinque aggiustatori...

GUADALUPI. Questo è un criterio che si può accettare.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia fatto presenti due considerazioni. La prima è che noi innoveremmo, accettando questo articolo, quella che è la situazione degli organici ed anche quella che è la posizione di speranza di coloro che trovandosi nella terza categoria (e non da ieri

o da ieri l'altro, ma dal 1952) aspettano legittimamente e sperano di poter essere trasferiti nella seconda categoria. Qual'è la posizione di costoro? Sono dei generici? No, sono persone che hanno un mestiere. L'ha detto il Sottosegretario, sono aggiustatori tecnici, telescriventi, carpentieri in ferro, galvanizzatori, lucidisti, radio montatori, tipografi, ecc., quindi hanno un mestiere qualificato. Se oggi accettiamo l'emendamento — per il quale noi non possiamo fare a meno di richiedere il parere della Commissione bilancio in quanto verrebbero modificati gli organici ed aggravato, perciò, l'onere — noi peggioriamo la situazione di questi altri operai. È chiaro, infatti, che essendo gli allievi giovanissimi, impediranno agli operai più anziani di progredire nella carriera, a quegli operai, che, tra l'altro, sono da undici anni in tale categoria.

È evidente che quando il Sottosegretario ha detto che noi possiamo modificare gli organici, non intendeva riferirsi a questa sede (perché gli organici non si modificano approvando un singolo articolo e senza aver sentito i pareri di altre Commissioni), ma si riferiva a come dobbiamo operare attraverso la legge delega in cui è contenuto un articolo che parla dell'ordinamento degli stabilimenti militari e nel cui testo fu persino soppresso un inciso in cui si diceva « fermi restando gli attuali organici e i ruoli ». Proprio a questo riguardo i sindacalisti, tutti d'accordo sia alla Camera che al Senato, vollero la soppressione dell'inciso, riservandosi, in quella sede, di rivedere gli organici e cioè non solo il numero della forza civile e salariale, ma anche lo sviluppo di carriera. Soltanto in quella sede quindi, si può fare una discussione di questo genere. Qui possono essere dibattuti altri profili, ma se questa sera accettiamo il principio del *summum jus*, questo finirebbe per essere *summum iniuria*, perché certi mestieri con tre anni non si apprendono nel modo in cui si legittima la qualifica per essere inquadrati nella seconda categoria, ed in tre anni non si conosce neppure il mestiere in maniera perfetta e precisa. Vi sono operai che sono passati attraverso la esperienza di un decennio ed è presumibile pensare che in dieci anni chi ha lavorato seriamente debba avere una finezza ed una capacità professionale superiore a chi ha fatto semplicemente un corso triennale di apprendistato.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero fare una dichiarazione. Vorrei ancora una volta dire che l'attuale posizione che io, quale rappresentante del Gover-

no, assumo, non è una posizione politica: tutti siamo, infatti, interessati a fare una legge equilibrata. Questo è bene dirlo per evitare equivoci di interpretazione.

Ho dichiarato prima che attualmente noi abbiamo inquadrato nella terza categoria alcuni allievi operai che hanno già completato i corsi, come quelli cioè per i quali oggi ci preoccupiamo di predisporre la legge. Devo dire che qualcuno è inquadrato nella seconda categoria, ma è una minima parte, sono pochissimi, mentre il grosso si trova nella terza categoria. Questo porta a riagganciarci — secondo quanto detto dall'onorevole Guadalupi — alla tabella, per vedere se dopo un periodo di tempo (non inferiore naturalmente ai sei mesi di prova) vi sia la possibilità del passaggio nella seconda categoria. Ma questo già crea una discriminazione tra l'ammissione in blocco nella seconda categoria e quella nella terza.

Ma per dare validità a questi ragionamenti non possiamo concluderli in questo momento, dato che ci mancano altri elementi.

ABELLI. Mi riferisco proprio alla impostazione che si vuol dare al problema, nel senso di giungere ad un ammodernamento degli stabilimenti militari, per rilevare che noi non dobbiamo essere più restrittivi di quanto non lo siano i privati nello stesso campo.

È un fatto che mentre i passaggi di categoria fra impiegati sono relativamente facili, essi sono molto più difficili fra gli operai. L'operaio che è assegnato alla terza categoria, perché mancante di qualificazione professionale, vi rimane venti o trent'anni ed è assai più facile per lui passare alla categoria impiegati che non alla seconda categoria operai.

Per quanto riguarda i corsi allievi operai di cui ci stiamo occupando, rilevo che dopo tre anni di corso, gli allievi non possono non essere che degli operai veramente qualificati, e come tali debbono essere inquadrati nella seconda categoria. Sotto questo aspetto non credo siano possibili dei dubbi perché non si può pensare che un giovane allievo tornitore in tre anni di corso non sia diventato un tornitore finito.

Questo come principio. Se poi a questo fatto — onorevole Sottosegretario — si aggiungono le difficoltà derivanti da precedenti ingiustizie conseguenti a diverse qualificazioni assegnate ad altri allievi operai, non vedo come noi, discutendo ed approvando una legge riguardante gli allievi operai, non possiamo sistemare anche la posizione di quelli.

Il fatto di assegnare alla terza categoria gli allievi operai licenziati dai corsi costituirebbe per me una ingiustizia, come costituirebbe una ingiustizia il fatto di non passare alla seconda categoria quelli che sono stati a suo tempo allievi operai ed ora lavorano inquadrati nella terza; e non vedo come non si possa, attraverso un emendamento alla legge, sanare questa situazione.

Rimane da esaminare il caso degli allievi operai che frequentano i corsi che si esauriscono in un anno e che probabilmente riguardano mestieri di più facile apprendimento e che proprio per questa maggiore semplicità potrebbero essere assegnati alla terza categoria; tuttavia assegnandoli alla terza categoria noi compiremmo una ingiustizia nei riguardi di questi dipendenti dello Stato, se si tien conto del normale trattamento di seconda categoria che essi riceverebbero nell'industria privata.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È esatto in parte quello che dice l'onorevole Abelli. Noi abbiamo delle tabelle dalle quali risulta che per alcuni mestieri — come per esempio i telescriventi — è possibile l'inquadramento tanto nella prima, come nella seconda e nella terza categoria. Per altri è prevista addirittura la prima categoria. E allora, per rendere veramente serio il nostro lavoro, bisognerebbe rivedere queste tabelle per stabilire per ogni singolo mestiere le possibilità di inquadramento, anche a seconda del grado di abilità raggiunto dall'operaio.

ABELLI. Questo si può fare all'inizio ma non dopo tre anni. Vi sono dei mestieri per i quali nell'industria privata è previsto l'inquadramento nella prima categoria, e i corsi di qualificazione durano appena sei mesi.

PRESIDENTE. Ritengo, tuttavia, che un inquadramento di questi allievi direttamente nella prima categoria al termine del corso, verrebbe a costituire una ingiustizia verso coloro che da anni prestano la loro opera in detta categoria.

Mi sembra che il dibattito su questo articolo sia stato completo ed esauriente. Pertanto do la parola al Relatore per le sue conclusioni.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Faccio una premessa: per me l'unico problema che resta ove si accetti il mio emendamento, è un problema di giustizia nei riguardi di coloro che sono del 1952; per questo problema dirò al momento opportuno il mio pensiero.

Desidero esaminare in sede globale la questione ed accetto la soluzione del Presidente e dell'onorevole Sottosegretario. Nella rela-

zione ministeriale che accompagna il provvedimento non sono scritte soltanto le parole molto significative che ha letto il collega Guadalupi.

Vedo che innoviamo finalmente nella impostazione della assunzione degli operai negli stabilimenti militari ed innoviamo in modo decisivo ed adeguato ai tempi moderni, creiamo cioè un *quid novum*.

La differenza vera, sostanziale è questa.

Di fronte alle esigenze della specializzazione, per i mestieri è necessaria una preparazione ed uno studio che devono durare un certo numero di anni; perché questo fine si raggiunga il legislatore predispone una serie di provvidenze allettanti, che ritiene possano incoraggiare i giovani ad intraprendere la carriera degli specializzati. Dobbiamo tener conto degli organici e vedere se con lo strumento che si adotta si raggiunga o meno la finalità, perché se questa non si raggiunge lo strumento va trasformato.

Gli organici sono i seguenti: nella quinta categoria vi sono 300 o 400 operai, nella quarta categoria ve ne sono 400, nella terza sono poco più di 3.000 e nella seconda categoria 10.000. Non vi sono vacanze e non ve ne saranno per anni per cui non vi sarebbe possibilità di immettere gli allievi in ruolo. Pertanto si crea il soprannumero anche nella terza categoria, perché non vi è alcuna vacanza in alcuna categoria.

Se vi è da creare il soprannumero che lo si crei per la obiettiva finalità del provvedimento!

Con l'istituzione dei regolari corsi e con il riconoscimento di un titolo finale, per la prima volta lo Stato italiano, a differenza di quanto avvenuto nel passato, crea una realtà nuova di preparazione e di responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, lei esaminerebbe, così, il problema sotto un duplice aspetto, in relazione ai vecchi ed ai nuovi.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Sì, onorevole Presidente. Ora si istituisce un titolo finale che non vi era prima e chiedo, perciò, che la scuola faccia una selezione seria; prima, invece, gli allievi operai venivano assunti da qualunque settore provenissero, purché avessero dimostrato capacità all'atto della prova; i nuovi provengono, invece, da un triennio di studi e questa è una soluzione seria ed adeguata ai tempi moderni.

Anche in confronto agli altri titoli i nuovi allievi operai non possiamo inquadrarli che in seconda categoria, anche per giustizia, dato che prima potevano accedere da attività le più diverse, purché avessero superato una pro-

va, facevano pratica anche in officine private e dopo pochi giorni sostenevano la prova.

Questi, invece, vengono da un corso selezionato, che deve essere veramente serio e non li accettiamo neppure nella seconda categoria, mentre prima con una preparazione sommaria potevano anche accedere alla prima! È evidente che sia per la terza categoria che per la seconda occorre il soprannumero.

Sono estremamente realistico, perché in questi giorni ho studiato con tormento e con passione il problema e mi sono reso conto che non vi è possibilità di immettere nessuno degli allievi. Dobbiamo perciò creare il soprannumero. Vedo la difesa di queste esigenze inquadrata nella realtà sociale che va posta sempre su un più alto gradino anche nella considerazione degli altri cittadini.

Vi sono due obiezioni, a mio parere, Una lueggiata dal nostro Presidente e l'altra dal Sottosegretario De Meo, o meglio messe in rilievo tutte e due da entrambi, ma in diversa misura.

Vi è una maggiore spesa, cioè sono da reperire 56-57 milioni. Si affronti coraggiosamente il giudizio della Commissione finanziaria competente; non si assuma la nostra Commissione la responsabilità di mutilare un provvedimento così serio per preoccupazioni finanziarie.

La seconda, invece, è quella di sostanza ai concetti, alle osservazioni del Presidente e del Sottosegretario. Cioè non mi risulta chiaro quale sia l'impedimento all'assegnazione degli allievi operai alla seconda categoria. Se è vero che la seconda categoria corrisponde non soltanto alle aspettative di coloro che frequentano i corsi, ma anche alle finalità istituzionali dei corsi stessi, non vedo come noi possiamo insistere nell'inquadramento di essi nella terza. Rimane da studiare la soluzione del problema della posizione di coloro che vi stanno dal 1952 e non sono ancora nella seconda categoria anche se hanno acquisito una particolare esperienza che ormai ha superato di gran lunga i sei mesi. La legge n. 90 suggerisce i sei mesi di prova, che possono benissimo essere portati ad un anno o un anno e mezzo, ai fini di una migliore selezione e anche per rendere giustizia a coloro per i quali la permanenza nella categoria si è protratta a lungo.

Pregherei di esaminare il problema con una visione molto larga e non con la preoccupazione degli organici; perché con gli organici attuali nessun problema può essere risolto; e bisogna perciò creare il soprannumero.

Chiedo scusa per questa mia esplicita dichiarazione, ma era mio dovere renderla, mentre apprezzo il suggerimento del Sottosegretario circa un impegno che potrebbe prendere la Commissione per la revisione degli organici in vista di una seria e definitiva sistemazione di tutti i dipendenti interessati dalla legge n. 90, del 5 marzo 1961. Va rivista, la legge n. 90, e non solo per il soprassoldo, ma anche sotto questo profilo. Forse in quella occasione chiederei alla Camera di trovare il sistema per dare soddisfazione anche ai dipendenti che si trovano negli stabilimenti da dieci anni e vi hanno acquisito una esperienza ed una capacità veramente superiori.

Quanto ai sei mesi di « rodaggio » previsti dalla legge n. 90, dato che, specialmente nelle categorie professionali, nessuno esce dalla scuola preparato, detti sei mesi potrebbero essere portati anche ad un anno o un anno e mezzo per coloro che hanno terminato i corsi nel 1961.

GUADALUPI. Onorevole Leone, è un emendamento opinabile. Andiamo contro un principio legislativo sancito dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90 che prevede un periodo di prova della durata di sei mesi.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario all'emendamento di proroga della prova perché esso peggiora la situazione, creando gravi difficoltà all'Amministrazione.

Mi oppongo alla modifica della norma di carattere generale che prevede i sei mesi di prova ed è uguale per tutti, indipendentemente dalla durata in un anno, due o tre, dei corsi. Ogni corso ha una sua particolare configurazione e strutturazione e al termine viene rilasciato un certificato di idoneità che è necessario per tutti, oltre alla prova fissata per tutti per un periodo di sei mesi, per diventare dipendente dello Stato.

ABELLI. Una domanda, forse ingenua. Esiste una difficoltà obiettiva che si oppone all'inserimento in questa legge di una norma

che elimini l'ingiustizia compiuta verso coloro che hanno frequentato i corsi precedenti?

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Bisognerebbe trovare la strada. Ad ogni modo, rimettendomi alla Commissione per quanto riguarda la categoria di inquadramento degli allievi operai (e mi pare che l'orientamento sia in maggioranza per la seconda) penso che dobbiamo fermarci all'emendamento Leone, sia per stabilire anche il numero di coloro che, avendo già frequentato i corsi triennali (come gli allievi di cui stiamo parlando) non hanno ottenuto l'inquadramento nella categoria in cui verranno immessi i nuovi allievi operai; sia per sottoporre alla Commissione Bilancio la differenza di oneri che conseguirebbe all'inquadramento nella seconda anziché nella terza categoria; e sia — infine — per permettere un approfondito studio della nuova formulazione dell'articolo. Pertanto chiedo un breve rinvio della discussione.

GUADALUPI. Anche se le difficoltà potessero essere superate, a me pare che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 presentato dal Relatore richieda una premessa quale è quella dell'articolo 8 del testo originario, e cioè: « in deroga al disposto dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90 ... ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono d'accordo per la modifica.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha fatto una richiesta di rinvio allo scopo di approfondire l'esame della formulazione di questo articolo 8. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI